



Novazzano, 27 novembre 2017
RM 2211

ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI ACQUISTI DI GENERI ALIMENTARI NEI NEGOZI ALL'INTERNO DEL COMUNE DI NOVAZZANO

Il Municipio di Novazzano

richiamati:

- il preambolo del Regolamento Comunale
- l'art. 192 LOC

alla luce delle difficoltà nel mantenere un punto vendita di generi alimentari sul territorio comunale, al fine di incentivare i domiciliati ad acquistare nei negozi di paese

e m a n a:

la seguente Ordinanza con le disposizioni per l'ottenimento dell'incentivo in oggetto.

Capitolo I Disposizioni generali

Articolo 1 Scopo

L'incentivo all'acquisto nei negozi di paese dei generi di prima necessità, evitando spostamenti inutili, considerata anche la difficoltà di alcuni cittadini (anziani, invalidi, ecc.) a recarsi nei grossi centri commerciali, seguendo i principi fissati nel preambolo del Regolamento comunale, il Municipio in collaborazione con i gestori dei negozi di generi alimentari convenzionati, in particolare quelli che hanno quale scopo primario la vendita di generi alimentari, sovvenziona gli acquisti effettuati da cittadini domiciliati e residenti nel nostro Comune nei negozi di generi alimentari in paese che sono in grado di fornire la necessaria documentazione per permettere il versamento del sussidio comunale.

Capitolo II Parti in causa

Articolo 2 Cittadini

Ogni cittadino avente domicilio o residenza nel Comune di Novazzano ha diritto a ricevere un rimborso nei termini stabiliti su acquisti effettuati nei negozi legittimati per le categorie di merci specificate di seguito.

Articolo 3 Negozi legittimati

Sono legittimati a partecipare alla citata promozione i negozi di Novazzano che hanno quale attività primaria quella della vendita di generi alimentari. Essi devono garantire al Municipio la partecipazione finanziaria della percentuale di sussidio sugli acquisti

di generi alimentari stabilita nella misura del 2.5%, anche se l'importo stanziato dal Municipio è esaurito.

Capitolo III Modalità

Articolo 4 Documento comprovante gli acquisti

Il cittadino interessato a un rimborso ai sensi dell'Ordinanza dovrà richiedere ai negozi di Novazzano la documentazione necessaria che attesti l'importo per il quale ha effettuato acquisti di generi previsti dall'Ordinanza durante il periodo stabilito, IVA inclusa.

Articolo 5 Termini

Il cittadino interessato a ricevere il sussidio comunale dovrà consegnare i documenti di cui al precedente articolo, non prima della fine del periodo stabilito dal Municipio, ma nemmeno oltre 30 giorni dalla fine del periodo preso in esame.

Il contributo è concesso al termine di ogni semestre (dopo il 30 giugno e dopo il 31 dicembre).

Articolo 6 Accettazione delle condizioni da parte del negozio

Prima dell'inizio del periodo di sussidio, i negozi interessati dovranno sottoscrivere un accordo con il Municipio, dove dovranno dichiarare di subentrare al Municipio stesso in caso di superamento della cifra di sussidio stabilita dal Municipio (CHF 20'000.00).

Articolo 7 Forma del rimborso

La Cancelleria comunale, tramite il negozio interessato, consegnerà al cittadino che si è annunciato con l'apposita documentazione sottoscritta dai negozi, un buono di acquisto valido per lo stesso negozio, per un importo pari al 5% (2.5% Comune - 2.5% negozio) del totale degli acquisti per il periodo in questione.

Articolo 8 Acquisti oggetto del sussidio

L'importo sussidiato si riferisce ad acquisti di generi alimentari e prodotti non-food acquistabili nei negozi citati, che sono dotati di una gamma di prodotti alimentari di prima necessità. Sono esclusi in ogni caso dall'importo tabacchi, bevande alcoliche e carburanti di ogni genere.

Capitoli IV Revoca, sanzioni e rimedi di diritto

Articolo 9 Revoca

Il sussidio può essere revocato al richiedente o non riconosciuto ai clienti dei negozi, per motivi di interesse pubblico o motivi gravi, così come nel caso di abusi o di scorrettezze.

Articolo 10 Sanzioni

Gli abusi e le truffe sono puniti dal Municipio con:

- a) per i negozi, con una multa da CHF 100.00 fino ad un massimo di CHF 10'000.00, eventualmente con l'esclusione dai benefici dell'Ordinanza per i periodi successivi.
- b) Per i cittadini / consumatori, con una multa da CHF 100.00 fino ad un massimo di CHF 1'000.00, eventualmente con l'esclusione dai benefici dell'Ordinanza per i periodi successivi.

Articolo 11 Rimedi di diritto

- a) contro le decisioni di cui agli articoli 9 e 10 o la concessione o meno del contributo è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 30 giorni dalla notifica.
- b) contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso dal Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Capitolo V Entrata in vigore**Articolo 12 Pubblicazione**

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC per il periodo di 30 giorni a partire dal 1. dicembre 2017.
Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 2018 ed è valida fino al 31 dicembre 2018.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: (S. Bernasconi)		Il Segretario: (A. Sala)
--------------------------------	--	-----------------------------